

Avv. Marilena Stracuzzi
S. Teresa di Riva (ME) Via F. Crispi, 413
PEC: marilena.stracuzzi@legalmail.it
C.F.: STRMLN70M58F158A
Tel / Fax 0942 793322
P.IVA: 02 543 940 833

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE

ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

per il sig. **Cappiello Giuseppe**, nato il 03.03.1977 a Tricarico, residente in Potenza, c/da Macchia Romana n.68, C.F.: CPPGPP77C03L418T, elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva Via Francesco Crispi n.413 presso e nello studio dell'Avv. Marilena Stracuzzi (C.F.STRMLN70M58F158A – Pec: marilena.stracuzzi@legalmail.it), che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su separato foglio cartaceo riprodotto digitalmente ed allegato al presente ricorso

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei Mille is.221, Messina.

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella I Fascia della Graduatoria Provinciale dell'Ambito Territoriale di Messina (ITP) e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto (ITP) valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, **per la classe di concorso BO21** (Laboratori di servizi enogastronomici settore sala e vendita), per la scuola secondaria di II grado, nonché di tutti i docenti iscritti nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle Graduatorie degli Istituti, in cui l'istante risulta attualmente iscritto nelle medesime classi di concorso e gradi di scuola di cui sopra.,.

Oggetto del Giudizio: Il ricorrente è in possesso di 24 CFU conseguiti presso l'Università E-Campus, in data 30.05.2022 nell'ambito delle seguenti materie: psicologia dell'educazione, antropologia culturale, pedagogia generale e



metodologie e tecnologie didattiche (come si evince dalla documentazione allegata che, per comodità di lettura, si intende qui integralmente riportata) .

In ragione dell'efficacia abilitante dei 24 CFU congiuntamente al Diploma l'istante ha diritto ad essere inserito in I Fascia delle GPS della provincia di Messina e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024 **nella classe di concorso BO21** cui i propri titoli di studio danno accesso, in forza di quanto previsto dall'art.5 D.Lgs. 59/2017 attuativo della L.107/2015 .

Conseguentemente, parte istante agisce in giudizio per la disapplicazione, previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare, dell' O.M. n. 112/2022 relativa alla “Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e della normativa ad essa correlata laddove lesiva della posizione del ricorrente.

Premesso in fatto

Il ricorrente nell' a.s. 1994/1995 conseguiva il Diploma di Qualifica Professionale per “Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala e Bar” presso l'Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di Potenza, con votazione 64/100, di poi nell' a.s. 1997/1998 acquisiva il Diploma di Maturità Professionale per “Tecnico delle attività Alberghiere” presso l'Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Potenza, con votazione 48/60(come si evince dalla documentazione allegata).

Successivamente, l'istante partecipava, come su detto, presso l'Università E-Campus, al corso di studi formativo presso l'Università Telematica E-Campus a conclusione del quale in data 30.05.2022 gli venivano riconosciuti 24 crediti formativi (CFU).

In forza dei suddetti titoli in data 30.05.2022 il ricorrente presentava sulla piattaforma on line del MIUR domanda prot. n.: m_pi. AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7775728, di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Messina e Provincia, per



la classe di concorso BO21, per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 .

Di poi, in data 12.08.2022 il docente con istanza assunta al Prot. n.: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8705421, inseriva nella detta piattaforma le sedi di preferenza ai fini della nomina per le supplenze annuali.

Senonchè, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive l'istante non si vedeva riconosciuti i 24 CFU, utili ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale di I Fascia per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso B021, veniva invece inserito nelle GPS di seconda fascia e nelle graduatorie di Istituto per la terza fascia per la medesima classe di concorso e per il medesimo grado di scuola.

In buona sostanza la piattaforma online non ha permesso all'odierno ricorrente, nonostante il possesso dei Titoli d'Accesso costituito dal **Diploma di Qualifica Professionale** per "Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala e Bar", dal **Diploma di Maturità Professionale** per "Tecnico delle attività Alberghiere" e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, costringendolo così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto.

Orbene, l' O.M. n. 112/2022 impugnata, non avendo riconosciuto ai 24 CFU valore abilitante ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

In verità l'individuazione dei titoli abilitativi, che consentono al candidato di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione, è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015 laddove prevede che l'espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu consentono ai docenti l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati,

Peraltro, anche l'art. 5 D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, sia con il conseguimento dei 24 CFU che con i 36 mesi di servizio svolti.



Per quanto sopra ci sentiamo di affermare che l' O.M. n.112/2022 è illegittima in quanto non ha riconosciuto al docente in possesso della Laurea e dei 24 CFU lo stesso diritto che ha riconosciuto tanto ai docenti abilitati quanto a quelli muniti di certificato con 36 mesi servizio.

Il ricorrente, dunque, con il presente ricorso chiede, che gli venga riconosciuto il valore abilitante del Diploma unitamente ai 24 cfu, in quanto la permanenza nella II fascia delle G.P.S. e l'impossibilità per lo stesso di ottenere, come più ampiamente si dirà anche la potenziale chiamata in ruolo, determinano un grave pregiudizio per parte istante che, per gli a.a. s.s. 2022/2023 e 2023/2024 sarà scavalcato in graduatoria da tutti i docenti che, parimenti abilitati, sono in I fascia, seppur con meno anni di servizio e minori requisiti curriculari .

Da qui l'interesse dell'odierno istante a proporre ricorso per la tutela dei propri diritti gravemente violati al fine vedersi riconosciuto il diritto all'inserimento nella I fascia delle GPS della provincia di Messina e nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di istituto per i seguenti

Motivi

1) Illegittimità dell' O.M. 112/2022 e di ogni atto ad essa successivo e conseguenziale nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto. Eccesso di potere. Disparità di trattamento e violazione dell'art.3 della Costituzione.

L' **O.M. 112/2022** concernente le “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” lasciando invariate le tipologie di graduatorie rispetto alla O.M. 60/2020 non ha consentito al ricorrente di essere inserito nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto.

Ciò detto, al riguardo, giova muovere dalla premessa che l'art. 3 dell' O.M.112/2022, che sancisce i requisiti di accesso alle G.P.S., prevede che: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte*



*per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: **a)** la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”. **b)** la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; **ii)** per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.*

Per quanto sopra detto, è di lapalissiana evidenza che il possesso del titolo di abilitazione è il requisito essenziale per l'inserimento nella I fascia delle GPS e per la II fascia delle G.I. .

In merito corre l’obbligo evidenziare che la disciplina concernente la valutazione dei titoli di abilitazione è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi



da parte del Legislatore che non sono state però tenute in considerazione dall'O.M. n. 112/2022 è da qui la sua illegittimità della stessa, poichè emanata in violazione a quanto disposto dalla L. 107/2015 e al successivo D. Lgs. 59/2017.

Come è noto, **il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015**, prevede che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

In forza di quanto disposto della legge n. 107/2015, del 2017, attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali .

Con la riforma si richiede ancora l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ma secondo diversi parametri.

Infatti, **l'art. 5, comma 1, del citato D. Lgs.**, in merito ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali dispone che: *“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia,*



pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” .

È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato”.

In buona sostanza il **D.Lgs n. 59/2017** stabilisce dei criteri precisi per l’ottenimento dei crediti formativi universitari (CFU) in settori disciplinari specifici, in quanto il solo titolo di laurea non è più sufficiente per l’abilitazione all’insegnamento, conseguentemente, viene individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, non solo l’abilitazione vecchio sistema ma anche i 24 CFU uniti al titolo di laurea.

Ne consegue che il possesso congiunto dei 24 CFU e della laurea costituiscono titolo abilitante all’insegnamento ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti.

In merito va richiamato quanto affermato dal **Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019** laddove sancisce che: “La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione...Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi... la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU” .

Ed ancora sul punto si ricorda la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona n. 56/2021 laddove afferma che: “... l’ art. 5 D. Lgs 59/2017, emanato in attuazione della legge delega n. 107/2015...nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art.1 com.792 della L. n.145/2018 al 1 com:



costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla base di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...**Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto...**".

Le citate sentenze affermano in modo chiaro ed inequivoco il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 crediti formativi in forza di quanto sancito **D.lgs. n. 59/2017**.

Alla luce di quanto sopra, considerando che il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 crediti formativi universitari è considerato equivalente all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti ci sentiamo di affermare senza tema di essere smentiti che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei propri titoli quali pienamente abilitanti e validi per l'inserimento sia nella I Fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Invece, in palese spregio della richiamata normativa il Miur considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle



GPS e alla III fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto e dunque non ne riconosce il loro valore abilitante profilando, conseguentemente una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

Non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che, escludere il ricorrente dall'accesso alle graduatorie riservate dei docenti abilitati per poi consentirgli di accedere al prossimo concorso riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, determina una disuguaglianza fra situazioni simili in violazione dell'art.3 e 97 della Costituzione.

In buona sostanza l' O.M. n.112/2022 nella parte in cui non consente ai docenti di essere inseriti nella I fascia delle GPS e nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto è discriminatoria e, dunque, incostituzionale in quanto determina una differenza di trattamento tra docenti con uguale qualificazione professionale, in considerazione del fatto che il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU è a tutti gli effetti titolo abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato con l'art.5 del d.lgs 59/2017 sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Inibire ad un docente l'ingresso nelle graduatorie in parola, ancorché in possesso del titolo abilitante *ex lege*, **significherebbe introdurre un metodo contrario al dettato normativo Costituzionale in quanto tutti i cittadini in possesso dei medesimi requisiti professionali debbono poter accedere al lavoro presso la P.A. in condizioni di parità.**

Una siffatta conclusione sarebbe, dunque, contraria a principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, di diritto al lavoro, di parità nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Invero, per non violare quanto sancito dalla Costituzione in tema di parità di trattamento tra situazioni analoghe, il Miur nell'emanare l' O.M. n.112/2022 avrebbe dovuto riportarsi a quanto sancito dall' art. 1, comma 110 della legge 107/2015 in combinato disposto a quanto affermato dall'art.5 del d.lgs 59/2017 con il quale il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del



personale docente ha affermato che *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”* .

Alla luce di tale quadro normativo, non vi può essere dubbio alcuno che il ricorrente essendo in possesso sia del Diploma e dei 24 Cfu vanta un titolo di abilitazione, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Conseguentemente, ci sentiamo di affermare che l'odierno istante è in possesso dei requisiti per essere incluso sia nella I fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento.

Ciò detto, per provare la ragionevolezza delle richieste avanzate dal ricorrente, giova muovere dalla premessa che, come si è detto in precedenza, si è ridefinito il concetto di abilitazione considerata come unica forma di accesso ai concorsi, così come sancito dall' art. 1, com. 110 L. 107/2015 in forza della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, com. 181, della detta Legge.

Infatti, attraverso il successivo Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato modificato il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.

Il concetto di abilitazione, intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS, non è più previsto quale requisito di accesso al concorso ma è stato ridefinito e va inteso nel senso che possono partecipare al concorso i docenti che hanno prestato i 36 mesi di servizio e/o i docenti che congiuntamente al titolo di laurea sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell'allegato A del D.M. n. 616/2017.

In merito, ricordiamo che il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente e dunque i requisiti per partecipare



al concorso dopo l'entrata in vigore della legge ha affermato :

a) all'art.5 del d.lgs 59/2017 ha precisato che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..” .

b)all'art. 17 D.Lgs. 59/2017, al comma 3 indica con estrema chiarezza puntualizza che: “...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..” .

In buona sostanza, con la riforma tra i titoli di accesso ai concorsi scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito del possesso congiunto delle Laurea e dei “24 cfu” ovvero “dei tre anni di servizio” .

Da quanto detto ne discende la fondatezza della pretesa del ricorrente all'inserimento nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I., le stesse fasce in cui avrebbe dovuto essere inserito qualora il Ministero avesse riconosciuto titolo abilitante al Diploma ed ai 24 Cfu, in specifici settori disciplinari, posseduti dal docente .

A sostegno di quanto fin qui argomentato appare opportuno richiamare **l'Ordinanza del 02.12.2019 emessa da questo Tribunale** nella quale si legge: “ in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vanno complessivamente rivisitati e che, pertanto, anche l'inserimento nelle graduatorie di II fascia debba essere consentito per il triennio 2017/2018-2019/2020 agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e i 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai



corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al D.M. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017.

2) Violazione e Falsa applicazione delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE E 2013/55/UE.

Nell'ambito della cornice normativa su esposta ben può affermarsi che gli atti amministrativi impugnati si appalesano in contrasto alla normativa europea.

L'O.M. 112/2022 è illegittima in quanto richiedendo per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che, invece, la normativa Europea non richiede si pone in contrapposizione con le normative comunitarie che non prevedono alcun titolo abilitativo per insegnare.

In ambito comunitario viene privilegiata una visione sostanzialistica circa le competenze necessarie per accedere a una professione regolamentata qual è quella dell'insegnante, per cui è infatti richiesto un titolo di accesso.

Più precisamente, la Direttiva CE 7.9.2005, n. 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 1, afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al “possesso di determinate qualifiche professionali”. E queste “qualifiche professionali” – per quanto qui rileva sono definite dalla stessa Direttiva all'art. 3, lett. b), come “le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”; e, all'art. 11 lett. e), come “un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari”. L'ordinamento europeo valorizza, dunque, la competenza concretamente acquisita dal docente (ossia la c.d. esperienza “sul campo”). Con la conseguenza che, laddove sussiste la “qualifica professionale” in questione comunque conseguita, ciò è sufficiente a



consentire l'accesso alla professione di insegnante (v. ancora l'art. 1 della Direttiva CE n. 2005/36). In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Per contro, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti (SSIS, TFA o PAS) non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le suddette procedure abilitanti nazionali possono al più essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, di conseguenza, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario. Sicché i provvedimenti ministeriali (da ultimo, l'ordinanza n. 60/2020) ed eventualmente anche normativi (tra cui l'art. 1-quater del d.l. 126/2019, che il Ministero ritiene erroneamente applicabile alle graduatorie del biennio 2020/2022), nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 CFU) conseguito dagli insegnanti al titolo abilitativo / qualifica professionale idonea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sono illegittimi per contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria (siccome recepita anche dal d.lgs. 206/2007 e dal d.lgs. 15/2016) e, come tali, vanno disapplicati da codesto Tribunale.

3) Contraddittorietà nell'operato dell' Amministrazione. Violazione di legge. Eccesso di potere.

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'equiparazione tra il conseguimento dell' "abilitazione", e il possesso della laurea e dei 24 CFU, è stata recentemente riconosciuta dallo stesso Ministero dell'Istruzione



anche in materia di accesso ai percorsi specifici per gli insegnanti di sostegno. Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”* Quindi il D.M. 249/2010 prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 92 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso), quanto segue: *“... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...”* Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce che: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e*



coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.” **Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

In buona sostanza il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

La giurisprudenza ha già avuto occasione di confermare la suddetta equivalenza tra l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso e il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU riconoscendo il diritto dei docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU ad accedere alla prima fascia delle GPS. In particolare, con **la sentenza 22.3.2019, n. 2823 il Tribunale di Roma, Sez. lavoro:** - ha rilevato che “il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente precisato che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari ... Il legislatore sembra quindi avere inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu...la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta ... un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega....questa interpretazione "costituzionalmente orientata" ... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare...per l'effetto ha ordinato al Ministero convenuto di consentire alla stessa ricorrente di partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati al fine di conseguire l'inserimento



nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di Istituto” .

ISTANZA EX ART. 700C.P.C. IN CORSO DI CAUSA

Quanto al *fumus* è di tutta evidenza dall'esposizione dei motivi che precedono la fondatezza del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle I Fascia della Graduatoria Provinciale dell'Ambito Territoriale di Messina e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2022/2024, per la classe di concorso **B021**, anche in considerazione delle diverse pronunce favorevoli emesse in sede cautelare su analoghe istanze formulate da docenti versanti nelle medesime condizioni di parte istante.

Quanto al *periculum in mora*, è parimenti evidente il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente ove non gli venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del Diploma e dei 24 CFU, che ha come conseguenza la perdita di chances con un evidente pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Il pregiudizio, si configura nel mancato inserimento del docente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto per l'intero biennio 2022/2024..

Il mancato accoglimento del ricorso sarebbe, dunque, fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', per il ricorrente atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della stesso.

In merito giova ricordare che l'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un oggettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Per quanto sopra ci sentiamo di affermare senza tema di essere smentiti che nel caso di specie il *periculum in mora* sussista in re ipsa,.

Infatti, nelle more del giudizio di merito del procedimento de quo, al ricorrente rimarrebbe preclusa la possibilità di aggiornare la propria posizione nella I



Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, subendo un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente stante il rischio della perdita di supplenze e della possibilità di essere immesso in ruolo per l'intero biennio 2022/2024.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente (Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015) .

Ritornando al caso che ci occupa essendo il ricorrente in possesso del Diploma e dei 24 CFU e dunque dei titoli ritenuti abilitanti, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017, non v'è dubbio che la stesso ha diritto ad essere inserito con urgenza nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto e quindi ottenere un posto di lavoro che potrebbe essere assegnato ad altri docenti aventi minori titoli di parte istante

Alla luce delle superiori argomentazioni, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto

A sostegno della superiore richiesta si ricorda l' **Ordinanza n. 999 del 14.01.2022 emessa dal Tribunale Civile di Messina sez. Lav.**, laddove si legge che *"...appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la*



propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dalla ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato".

*Ed ancora **Ordinanza del 18.08.2022 emessa dal Tribunale Civile di Messina sez. Lav.**, che statuiva: “ appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso al ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere incarico*

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

Ricorre

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina affinché, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

1) fissata l'udienza di comparizione delle parti, in via cautelare ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'O.M. 112/2022 nonché dell'O.M. n.60/2020 e di tutti i successivi decreti ministeriali conseguenti e connessi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e conseguentemente, ritenere che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal Diploma e dai 24 CFU.

2) per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. (ITP), classe di concorso B021 della scuola secondaria di II grado della provincia di Messina e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto (ITP) della provincia di Messina del personale docente, nella medesima classe di concorso e nel medesimo grado di scuola, nella posizione spettante secondo il punteggio posseduto.

3) fissata l'udienza di trattazione del Ricorso, nel merito riconoscere e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso B021 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita),



costituito dal possesso congiunto del Diploma e dei 24 CFU;

4) conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti ad inserire il ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. (ITP) della scuola secondaria di II grado della provincia di Messina e nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d' Istituto (ITP) della provincia di Messina del personale docente per la classe di concorso B021 e per i medesimi gradi di scuola di cui sopra, nella posizione lui spettante secondo il punteggio posseduto;

5) per l'effetto ordinare al MIUR all'U.S.R. per la Sicilia e all'Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, di rettificare la graduatoria per la classe di concorso B021, inserendo il ricorrente nel posto a lui spettante;

6) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore.

Istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Considerato che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso dovrà essere notificato anche a tutti i controinteressati e cioè a tutti i docenti che in caso di accoglimento del presente ricorso, e dunque dell'inserimento del ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie d'istituto e di circolo, sarebbero dallo stesso scavalcati in graduatoria e nel punteggio .

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si

Chiede

all' Ill.mo Signor Giudice adito, ove ritenuti meritevoli di tutele le argomentazioni sopra esposte, di autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso nel testo integrale e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito del Miur e/o dell' Ambito Territoriale di Messina

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente



controversia di lavoro è indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito inferiore a € 34.585,23

Si offrono in comunicazione copia riprodotta digitalmente dei seguenti documenti:

- 1) Titoli di Accesso (**Diploma di Qualifica Professionale** per “Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala e Bar” conseguito presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di Potenza nell’a.s. 1994/1995 - **Diploma di Maturità Professionale** per “Tecnico delle attività Alberghiere” conseguito presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Potenza nell’ a.s. 1997/1998)
- 2) Attestato 24 CFU conseguito in data 30.05.2022;
- 3) Domanda di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto della Provincia di Messina, inoltrata in data 30.05.2022 tramite Istanze online recante numero protocollo: m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7775728;
- 4) Domanda di scelta sedi nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto della Provincia di Messina, inoltrata in data 12.08.2022 tramite Istanze online recante numero prot.: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8705421;
- 5) Copia O.M. 112/2022;
- 6) Attestazione esenzione contributo unificato.

Salvis Juribus

S. Teresa di Riva, lì 07.11.2022

Avv. Marilena Stracuzzi

